

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1877

della legge e non secondo le dichiarazioni postume che abbiamo intese per bocca del relatore, che non fanno parte integrante della legge stessa, la quale poi non fa autorità perchè i giudici giudichino coerentemente alle dichiarazioni in essa contenute.

RANDACCIO. Io debbo fare osservare che nelle pene comminate da questo articolo, non ve ne ha alcuna di quelle a cui ha alluso l'onorevole Garau. Si tratta esclusivamente di multe... (*Rumori, interruzioni*)

La commutazione delle pene pecuniarie in pene corporali spetta al pretore...

PRESIDENTE. Onorevole Randaccio, parli alla Camera.

RANDACCIO... ciò vuol dire che si rientra nella giurisdizione ordinaria.

In quanto poi alla questione se vi sia o no l'appello dalle decisioni del capitano del porto, mi pare certo che debba esservi, come ha confermato tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione.

Si tratta di contravvenzioni come sono definite dal Codice penale comune, onde fermo rimane il principio della facoltà di appellarsi ad un tribunale superiore.

Del resto, dalla relazione che precedeva questo stesso progetto di legge, quando fu presentato al Senato, si scorge quale fu veramente la ragione di queste riforme, e specialmente in riguardo alla estensione proposta della giurisdizione penale dei capitani e degli ufficiali di porto, si vede chiaramente che trattasi di reati, per giudicare i quali non occorrono cognizioni giuridiche, ma poche e semplici nozioni di fatto. Ed è vero che non tutti questi reati possono essere commessi esclusivamente da uomini di mare: ve ne ha taluno di cui può rendersi colpevole un cittadino qualunque. Però anche a costui tornerebbe utile la riforma proposta. Ad esempio, se un povero contadino, che sia còlto a scavare arena in una spiaggia, va dinanzi al capitano del porto, è sbrigato in dieci minuti: gli si applica la multa, e tutto è finito. Ma se dovesse andare innanzi al pretore, sarebbero necessari parecchi mesi per la definizione del processo.

Nè, quantunque il Codice lo prescriva espressamente, vi ha modo di accelerare questi procedimenti: poichè la mole degli affari di diritto comune va sempre crescendo presso i tribunali, così che non è possibile di spedire d'urgenza i processi per reati marittimi. Ciò dichiara lo stesso ministro di grazia e giustizia nella relazione su questo progetto di riforma presentato al Senato. Onde io prego che per una semplice questione di forma non si voglia ritardare l'attuazione delle riforme al Codice della marina mercantile, da tanto tempo e con tanta im-

pazienza attese dalla nostra marina, e non si faccia, a cagione d'un lieve emendamento, ritornare questo progetto al Senato, perocchè allora sarebbe dubbio se le riforme potrebbero essere attuate in questo anno. Quindi io non solo mi contento delle formali dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione, ma, pur di evitare il ritardo della promulgazione di questa legge, ammetterei che fosse poi presentato un progetto di legge che contenesse gli emendamenti stimati necessari. Perocchè importa grandemente, o signori, che la nostra marina mercantile, la quale versa in condizioni tristissime, non sia più a lungo privata dei benefizi che le produrrà la riforma di cui stiamo discutendo.

ENGLÉN. Io, per non far perdere tempo alla Camera, limito le mie proposte a due. (*Bisbiglio*)

Vorrei che l'onorevole ministro mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, abbia la bontà di ascoltare l'onorevole Englen.

ENGLÉN. Io mi limito a fare due proposte.

La prima è questa, che nell'articolo 434, al terzo comma, dove è detto: « i capitanti sono competenti, » si aggiunga: « salvo i legittimi gravami. »

MINISTRO PER LA MARINERIA. In presenza della questione sollevata a riguardo di questo articolo, mi dispiace che non si trovi presente il mio collega di grazia e giustizia d'accordo col quale ho presentato il progetto di legge, ed il quale potrebbe dare alla Camera spiegazioni più complete in siffatta materia mentre che io mi trovo troppo mal preparato a farlo.

Io ho già dichiarato che ero d'accordo con la Commissione, nella quale siedono parecchi giureconsulti, nell'interpretare che la dicitura di questo articolo non esclude l'appello contro le sentenze dei capitani di porto.

La Camera ha intese le ragioni che fanno desiderare che questa riforma del Codice della marina mercantile possa essere attuata al più presto. Se per avventura nella sua applicazione la giurisprudenza desse a questo articolo l'interpretazione di escludere l'appello alle sentenze dei capitani di porto (cosa che mi pare impossibile dopo le dichiarazioni fatte in questa discussione), nulla osterebbe che con un progetto di legge speciale si provvedesse in proposito.

ENGLÉN. Io sono docilissimo, mi contento di queste dichiarazioni e l'onorevole Spantigati non avrà occasione di svolgere le sue osservazioni.

SPANTIGATI. Ritira?

ENGLÉN. Mi contento delle dichiarazioni del ministro, quindi la legge resta com'è.

VARÈ. Ho domandato la parola.